



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Antonio De Salvo	presidente;
dott. Marco Pieroni	consigliere;
dott.ssa Benedetta Cossu	primo referendario;
dott. Riccardo Patumi	primo referendario;
dott. Federico Lorenzini	referendario.

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il funzionario dott.ssa Rossella Broccoli.

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, in particolare, l'articolo 3, commi 4, 5 e 6;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 come modificato dall'art. 33, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), che attribuisce alle Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

Visto l'art. 11 del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la certificazione dei contratti aziendali stipulati per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche;

Visto l'art. 148, comma 1, del TUEL, come sostituito dall'articolo 33, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente la verifica annuale del funzionamento dei controlli interni demandata alle sezioni regionali della Corte dei conti;

Visto l'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede la trasmissione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dei piani predisposti entro il 31 marzo 2015 per la razionalizzazione delle

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle regioni, dagli enti locali, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite il 16 giugno 2000, modificato dalle stesse Sezioni Riunite con deliberazione n. 2 del 3 luglio 2003 e ulteriormente modificato dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti con provvedimento del 19 giugno 2008 e, da ultimo, con provvedimento del medesimo Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 14/SSRRCO/INPR/14 del 26 novembre 2014, con la quale le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno definito la programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2015;

Preso atto, in particolare, che le Sezioni Riunite con la citata deliberazione n. 14/SSRRCO/2014 suggeriscono *"di circoscrivere le analisi e le indagini delle Sezioni regionali, prioritariamente, all'ambito delle funzioni di maggiore significato assegnate per legge"*, in particolare:

a) In tema di controlli sulla gestione finanziaria delle regioni, sviluppando l'analisi riflessa nei loro bilanci preventivi e consuntivi, dando luogo al previsto giudizio di parificazione e predisponendo la relazione annuale, *"allo scopo di verificare la gestione dei bilanci regionali con riferimento, oltre che agli aspetti di regolarità, con attenzione particolare alle spese di personale e all'attività negoziale, ai risultati delle politiche pubbliche riflesse nei rendiconti e agli obiettivi programmatici indicati nei documenti di bilancio"*, nonché *"l'attività di analisi e referto annuale sulla legislazione regionale di spesa ... analizzando sia le metodologie e le tecniche di quantificazione degli oneri, sia la congruenza delle coperture finanziarie"*;

b) in tema di controlli sulla gestione finanziaria degli enti locali, dando luogo alle diverse tipologie di verifiche previste, riservando *"particolare attenzione a tematiche quali il corretto adempimento delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi"* e alle *"modalità di iscrizione in bilancio delle anticipazioni di liquidità"*, elaborando *"una specifica relazione sullo stato della finanza locale in abito regionale, facendo in essa confluire, da una parte, i risultati di maggior rilievo emersi dal controllo-monitoraggio e, dall'altra, gli esiti delle verifiche e delle analisi sulla regolarità delle gestioni e sui controlli interni, sulle società partecipate e su altre tematiche, quali le consulenze, le spese di rappresentanza e, in particolare, l'attività negoziale, anche su base campionaria"*.

Considerato che:

- alle sezioni regionali è affidato il controllo sulle relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi che gli organi di revisione degli enti locali sono tenuti a trasmettere alla Corte dei conti ai sensi delle disposizioni vigenti (art. 148-bis del TUEL);

- sulla base degli esiti dei descritti controlli di regolarità contabile e finanziaria potranno essere avviate verifiche di carattere generale e sistematico sugli andamenti complessivi della finanza degli enti locali della regione, nonché ulteriori mirati approfondimenti, coinvolgenti problematiche di carattere gestionale, nei confronti di singoli enti locali e con riferimento a specifiche situazioni problematiche;

- la Sezione, con propria deliberazione definirà le modalità di svolgimento delle attività di controllo sui bilanci preventivi 2015 e sui consuntivi 2013 degli enti locali, ai fini delle relazioni da trasmettere ai consigli comunali e provinciali, indirizzandole verso gli enti di maggiore dimensione o

relativamente ai quali emergano, o siano emerse in precedenza, specifiche anomalie e criticità;

- che la Sezione si riserva di integrare il programma di attività per l'anno 2015 con eventuale delibera successiva ai fini dell'espletamento di verifiche di sana gestione finanziaria di cui all'art. 7 della l. n. 131 del 2003;

Ritenuto che lo svolgimento delle attività previste dalla legislazione in vigore in materia di finanza regionale e locale, i compiti legati agli adempimenti per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità sugli atti, all'attività consultiva da svolgere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonché agli adempimenti in materia di spese elettorali e di certificazione dei contratti di lavoro del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, comporterà nel 2015 un rilevante assorbimento di risorse umane;

Valutato, pertanto, che si rende necessario limitare il programma del controllo sulla gestione al fine di renderlo compatibile con le risorse disponibili;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 4 con la quale la Sezione è stata convocata per il giorno 5 febbraio 2015;

Sulla proposta del relatore, Presidente Antonio De Salvo;

APPROVA

il documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, che contiene il programma di controllo per l'anno 2015 della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna.

La Sezione si riserva la facoltà di modificare o integrare il programma di attività per l'anno 2015 con delibera successiva;

Il Presidente provvederà con proprio provvedimento a designare i magistrati istruttori delle singole analisi e indagini programmate per il 2015;

DISPONE

che copia della presente deliberazione, avuto riguardo alle singole analisi previste e indagini programmate, sia trasmessa solo in formato elettronico:

- al Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ed al Presidente della Giunta regionale;
- al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna;
- ai Presidenti dei Consigli comunali, ai Sindaci dei Comuni dell'Emilia-Romagna e al Presidente del Consiglio metropolitano e al Sindaco metropolitano della Città di Bologna;
- ai Presidenti dei Consigli provinciali e delle Giunte delle Province dell'Emilia-Romagna;
- che, ai fini di trasmissione ai restanti enti interessati, si provveda mediante pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Corte dei conti;

che l'originale della presente deliberazione resti depositato, in formato cartaceo, presso la segreteria della Sezione.

Così deciso nell'adunanza del 5 febbraio 2015.

IL PRESIDENTE RELATORE
f.to (Antonio De Salvo)

Depositata in segreteria il 5 febbraio 2015

Il Direttore di segreteria

f.to (Rossella Broccoli)

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

PROGRAMMA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO PER L'ANNO 2015

Premessa

Il presente documento reca il programma dell'attività di controllo della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna per l'anno 2015.

Il programma della Sezione si iscrive nel quadro di riferimento definito dalla *"Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2015"* adottata dalla Corte dei conti con deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo del 26 novembre 2014 n. 14/SSRRCO/INPR/14, ai sensi dell'articolo 5 del "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo n. 14/2000".

Il programma riguarda la complessiva attività da svolgersi nell'anno 2015, non attenendo alle sole attività relative al controllo sulla gestione; esso evidenzia, con finalità di pianificazione delle attività, contenuti e tempi di svolgimento di tutta l'attività di controllo che fa capo alla Sezione.

Deve, infatti, considerarsi che le attuali funzioni delle Sezioni regionali comprendono un complesso di attività, di cui:

a) alcune sono obbligatorie quali, tra l'altro, il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, i riscontri da operarsi nei confronti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 148-*bis* del TUEL e nei confronti degli enti del servizio sanitario regionale;

b) alcune costituiscono oggetto di adempimenti in sede di programmazione generale;

c) altre sono determinabili solo in ragione dell'attività o della richiesta dell'amministrazione controllata, come accade per i controlli di legittimità su atti relativi alle amministrazioni periferiche dello Stato o per l'esercizio della funzione consultiva a richiesta degli enti locali.

Di seguito sono individuate le tipologie di controllo e le altre attività che impegneranno la Sezione, secondo la tempistica indicata, nel corso dell'anno 2015.

1. Controlli obbligatori di regolarità amministrativa-contabile e altre verifiche obbligatorie

1.1 Attività di controllo nei confronti della Regione Emilia-Romagna

1.1.1 Verifica sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, del d.l. n. 174/2012, modificato dall' art. 33, comma 2, lett. a, n. 1, del d.l. n. 91/2014)

La Sezione redigerà la prevista relazione concernente le leggi regionali emanate nel corso dell'anno 2014 entro il 30 giugno 2015.

1.1.2 Esame del bilancio di previsione e del consuntivo della Regione (art. 1, commi 3, 4 e 7, del d.l. n. 174)

Nel 2015 la Sezione dovrà esaminare, sulla base di apposite linee guida elaborate dalla Sezione delle autonomie, il bilancio di previsione per il 2015,

verificando il rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno, l'osservanza del vincolo in tema di indebitamento, la sostenibilità dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Per quanto riguarda il consuntivo 2014, l'esame del questionario relativo confluirà nella relazione di parificazione del rendiconto generale della Regione.

1.1.3 Giudizio di parificazione del rendiconto generale e predisposizione della relazione sulla legittimità e regolarità della gestione (art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012)

Il giudizio di parificazione del rendiconto regionale riguarderà l'esercizio finanziario 2014 e, in ossequio al richiamo agli articoli 39, 40 e 41 del T.U. n. 1214/1934, dovrà essere adottato con le formalità della giurisdizione contenziosa e con l'intervento del Procuratore regionale.

L'attività di controllo dovrà essere espletata entro il 15 luglio 2015.

1.1.4 Esame dei rendiconti dei gruppi consiliari (articolo 1, comma 9, del d.l. n.174/2012)

L'attività di controllo, concernente l'esercizio finanziario 2014, si svolgerà sulla base delle apposite linee guida deliberate dalla Conferenza permanente Stato-Regioni e del DPCM di recepimento 21 dicembre 2012, nei termini stabiliti dalla norma.

1.1.5 Esame della relazione del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni (art. 1, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174/2012, come sostituito dall' art. 33, comma 2, lett. a, n. 2, del d.l. n. 91/2014)

Le valutazioni relative alla relazione che sarà presentata dal Presidente della Regione nel 2015 confluiranno nella relazione di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2014.

1.2 Esame del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo degli enti del servizio sanitario regionale (art. 1, comma 3, del d.l. n. 174 del 2012)

Nel 2015 la Sezione dovrà esaminare i conti consuntivi e i preventivi dell'esercizio 2014 degli enti del Servizio sanitario regionale (AUSL, Aziende ospedaliero-universitarie, Azienda ospedaliera di Reggio-Emilia e IRCCS Rizzoli).

1.3 Attività di controllo nei confronti degli enti locali

1.3.1 Verifica sul funzionamento dei controlli interni delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (art. 148 TUEL, modificato dall'art.33 del d.l. 91/2014)

La Sezione regionale, sulla base delle linee guida adottate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 28 del 24 novembre 2014, dovrà esaminare e valutare i referti annuali da inviarsi entro il 30 aprile 2015 dai rappresentanti legali degli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Tale tipologia di controllo riguarderà circa 65 enti tra comuni e province.

Le verifiche si concluderanno nel mese di luglio 2015.

1.3.2 Controllo di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali (Art. 3, comma 1, lett. e, articolo 148-bis, commi 1 e 2, TUEL).

Si tratta di un'attività di controllo svolta dalla Sezione sulla base di quanto previsto dagli articoli 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005 e 148-bis del TUEL.

Nel corso del 2015 la Sezione dovrà svolgere tale attività di controllo sui rendiconti per il 2013 e sui bilanci di previsione per il 2015.

1.3.3 Verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali.

Si tratta di un'attività da svolgere secondo le metodologie che saranno definite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 6 comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213.

1.3.4 Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali che rischiano il dissesto e della relazione semestrale sullo stato di attuazione del piano (art. 3, comma 1, lett. r - nuovo articolo 243-quater, TUEL)

Si tratta di un'attività che la Sezione è chiamata a svolgere nel 2015 relativamente ai consigli comunali dell'Emilia-Romagna che, accertata la sussistenza di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario, deliberano di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis TUEL.

Inoltre, nel 2015 la Sezione dovrà continuare ad esercitare la vigilanza relativamente allo stato di attuazione del piano di riequilibrio del Comune di Castellarano (RE), approvato nel corso del 2013.

1.3.5 Attività di controllo sui consuntivi delle spese sostenute dalle formazioni politiche che partecipano alle elezioni comunali, da svolgere ai sensi dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96

Lo svolgimento dell'attività di controllo sui rendiconti delle spese elettorali sostenute dalle formazioni politiche che partecipano alle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, prevista dall'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, comporterà nel 2015 l'esame, ad opera dell'apposito collegio da ricostituirsi all'interno della Sezione, delle spese elettorali relativamente ad uno degli enti nei quali, nella prossima primavera, si terranno le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali.

2. Adempimenti previsti in sede di programmazione generale

2.1 Relazione sullo stato della finanza locale in ambito regionale (deliberazione SSRR n.14/SSRRCO/INPR/14 del 26 novembre 2014)

Nella relazione confluiranno i risultati di maggior rilievo emersi dal controllo-monitoraggio e gli esiti delle verifiche e delle analisi sulla regolarità delle gestioni e sui controlli interni, sulle società partecipate e su altre tematiche, quali le consulenze, le spese di rappresentanza e, in particolare, l'attività negoziale, anche su base campionaria. Nell'ambito della presente relazione confluirà anche l'attività di controllo che la Sezione è chiamata a svolgere nel corso del 2015, in relazione alla prevista conclusione di alcune consiliature di comuni dell'Emilia-Romagna: si tratta dell'esame delle relazioni di fine mandato (art. 4 d.lgs. n. 149 del 2011). La relazione sarà predisposta entro il 31 dicembre 2015.

2.2 Esame dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni predisposti dagli enti aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali)

La Sezione esaminerà i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette predisposti entro il 31 marzo 2015 dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri enti indicati nell'art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 2014, e trasmessi alla Sezione regionale ai sensi del medesimo art. 1, comma 612, della legge n.190. La relativa relazione sarà predisposta entro il 31 ottobre 2015.

3. Attività di controllo della Sezione ricorrenti e non assoggettabili a programmazione.

3.1 Esame di regolamenti degli Enti locali per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza ed esame delle misure consequenziali adottate dagli enti a seguito delle delibere emesse dalla Sezione regionale.

La Sezione è chiamata a svolgere nel corso del 2015 l'attività di controllo di competenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con cui si dispone l'obbligo per gli enti locali di trasmettere le disposizioni regolamentari per estratto, entro trenta giorni dalla loro adozione.

3.2 Pareri richiesti dalle Amministrazioni controllate sulle materie di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

La Sezione svolgerà la propria attività consultiva in relazione alle richieste avanzate dalle singole Amministrazioni.

3.3 Controllo preventivo di legittimità sugli atti delle Amministrazioni dello Stato aventi sede in Regione ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n.20, art. 3 e successive modifiche. Controllo successivo di legittimità sugli atti ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 123/2011

La Sezione eserciterà il controllo di legittimità ai sensi delle disposizioni vigenti in relazione agli atti trasmessi dalle Amministrazioni dello Stato aventi sede in Regione.

Eserciterà altresì il controllo successivo sugli atti trasmessi dalle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi del citato art.10 del d.lgs. 123/2011.

3.4 Certificazione dei contratti aziendali stipulati per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi dell'art. 11 del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge la legge 7 ottobre 2013, n. 112

Ove pervengano, nell'anno 2015 la Sezione dovrà rendere, ai sensi dell'art. 11 del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge la legge 7 ottobre 2013, n. 112, la certificazione sui contratti integrativi stipulati per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.

La Sezione si riserva la facoltà di modificare il presente programma anche in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo.